

Titolo I

Costituzione - Sede - Durata - Scopi Articolo 1. - Costituzione - Denominazione.

E' costituita ai sensi dell'art 2602, 2615 ter, 2462 e seguenti del codice civile, una società a responsabilità limitata in forma di società consortile denominata **"BIA SOCIETA AGRICOLA CONSORTILE a r.l.** diretta ad espletare prevalentemente le attività previste dall'art. 2135 del codice civile. Il consorzio è costituito anche secondo quanto previsto dal regolamento Cee 1308/2013 e successivi regolamenti recanti le modalità di applicazione nonché dai decreti legislativi 228/2001 e 102/2005 e dalla normativa nazionale di riferimento e di seguito essa potrà assumere la denominazione di "filiale" o società.

Articolo 2. - Sede

La società ha sede legale in Vittoria (Rg).

Potranno essere istituite sedi secondarie, uffici e rappresentanze anche altrove, sia in Italia che all'estero.

Articolo 3. - Durata.

La società ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci nei modi di legge.

Articolo 4. - Scopo-oggetto.

La società che può svolgere anche attività di "filiale" qualora vengano accertate e rispettate le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1308/2013, dai regolamenti UE delegati e di esecuzione e della normativa nazionale applicativa, è costituita in forma di Società Consortile a responsabilità limitata e ha per scopo:

L'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art 2135 del c.c. ed in particolare con svolgimento delle seguenti attività:

- Attività agricola diretta alla coltivazione di fondi alla trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli;
- manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli ceduti dai soci;
- conduzione in modo associato i terreni di proprietà o nella disponibilità dei soci, nonché svolgere tutte le attività agricole connesse;
- acquisto e affitto di terreni, nell'intento di formare aziende agricole idonee per l'esercizio di una moderna agricoltura;
- costruzione o acquisto di impianti produttivi utili per lo svolgimento dell'attività sociale;
- effettuare operazioni mobiliari ed immobiliari di qualsiasi genere, ivi inclusa l'acquisizione di partecipazioni in società enti o organismi con attività affini, strumentali o connesse, al fine del migliore raggiungimento degli scopi istituzionali;

- compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie inerenti l'oggetto sociale, ricorrere al credito, contrarre mutui e concedere ipoteche, nonché assistere i soci nelle stesse operazioni;
- contribuire al perseguimento di uno o più degli obiettivi che la normativa comunitaria in materia di organizzazione comune di mercato impone alle OP del settore ortofrutticolo, in particolare::

i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;

ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta.

iii) ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione.

Qualora, ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di OCM ortofrutta, ricorrano le condizioni operative che consentiranno di inquadrare la società come "Filiale" si precisa che la società avrà l'obbligo di commercializzare prevalentemente prodotto dei soci;

Titolo II- Soci -Aspiranti soci

Articolo 5. - Soci.

Il numero dei soci è illimitato.

Possono entrare a far parte della società consortile unicamente imprenditori agricoli di qualsiasi natura giuridica.

L'ammissione di soci avviene per cessione della quota di partecipazione ovvero per sottoscrizione di aumento del capitale sociale. In entrambi i casi l'ammissione di nuovi soci è subordinata alla preventiva approvazione da parte del consiglio di amministrazione, al quale l'aspirante socio dovrà indirizzare richiesta completa della documentazione necessaria.

Articolo 6. - Domiciliazione.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati per quel che concerne il rapporto con la società consortile, è quello risultante dal Libro dei Soci, in mancanza, dal Registro delle Imprese.

Articolo 7. - Richiesta di ammissione e requisiti del richiedente.

L'aspirante socio deve presentare domanda indirizzata al Consiglio di Amministrazione.

La domanda, da redigersi su apposito modulo, deve contenere, titolo indicativo e non esaustivo le seguenti indicazioni:

a) Il cognome e nome o la denominazione sociale, la sede attuale, il luogo di costituzione, l'ufficio di iscrizione nel registro delle imprese e il numero di iscrizione, il capitale sociale da sottoscrivere;

b) la qualità della persona che sottoscrive;

c) il provvedimento dell'organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione delle obbligazioni conseguenti all'eventuale accoglimento, nonché allegare copia dell'atto costitutivo e

dello statuto;

d) l'elenco dei soci, corredato delle indicazioni di cui alle lettere a), b), c), del presente articolo;

L'acquisizione della suddetta documentazione deve essere effettuata prima che l'istanza di adesione venga esaminata e deliberata dall'Organo competente.

Il consiglio di Amministrazione ha la facoltà di chiedere all'aspirante socio ulteriori informazioni e l'esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda, nonché il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.

Con la domanda l'aspirante socio assume l'impegno di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni, regolamenti e programmi adottati in conformità ad esso. A tal fine, nella domanda di ammissione gli aspiranti soci debbono dichiarare la propria piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto, nonché delle deliberazioni già adottate dagli organi sociali, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

Articolo 8. -Ammissione di nuovi soci. -Aumento del capitale.

L'Assemblea decide sulle domande di ammissione e il Consiglio di Amministrazione ne da comunicazione all'interessato entro quindici giorni dalla deliberazione assembleare.

Nel caso di ammissione di nuovi soci, il Consiglio di Amministrazione, dovrà deliberare nel più breve tempo possibile l'aumento di capitale necessario per tale ingresso, in ragione delle quote che il nuovo socio abbia dichiarato di sottoscrivere nella propria domanda di ammissione.

Fatti salvi tutti gli altri casi in cui si renda necessario procedere ad aumento di capitale, onde consentire l'ingresso dei nuovi soci l'aumento del capitale sociale sarà attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

La decisione di aumento del capitale sociale prevede l'eventuale sovrapprezzo e le modalità e i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione.

La qualità di socio consorziato viene acquisita dopo l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese in conformità al disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 2612 c.c., da effettuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

Titolo III - Contributi finanziari

Articolo 9. Quota di ammissione e versamento capitale sottoscritto dal nuovo socio

L'aspirante socio, contestualmente alla presentazione della domanda, deve versare la quota di ammissione stabilita dal consorzio e il prezzo delle quote, oltre all'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori. In caso di mancato accoglimento della domanda il consorzio restituirà la quota riscossa entro quindici giorni.

Articolo 10. - Contributo finanziario.

In considerazione degli scopi della società consortile, il consiglio di Amministrazione, in rapporto alle esigenze di gestione dell'esercizio in corso potrà chiedere ai soci il versamento di un contributo annuale. Il socio non potrà sottrarsi a tale obbligo invocando il beneficio della

limitazione di responsabilità in considerazione dello schema societario, ma l'assunzione degli obblighi qui previsti non comporta assunzione di responsabilità illimitata nei confronti dei terzi.

Titolo IV - Obblighi e sanzioni

Articolo 11. - Obblighi dei soci.

I soci della società consortile sono tenuti a commercializzare il/i prodotto/i per il tramite del consorzio che rientrano nell'ambito del programma di commercializzazione predisposto dalla società

I soci sono tenuti ad esibire tutta la documentazione prevista dalla normativa in materia, in occasione delle ispezioni disposte dalle autorità di controllo.

Tutti i soci assumono, altresì i seguenti obblighi:

- a. di applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;
- b. di contribuire alla costituzione e al finanziamento di fondi necessari per il conseguimento degli scopi sociali;
- c. di esibire tutta la documentazione prevista dalla normativa in materia, in occasione delle ispezioni disposte dalle autorità di controllo;
- d. di fornire le informazioni richieste dal consorzio riguardanti gli aspetti economico-produttivi;
- e. di rispettare le deliberazioni degli organi sociali e di osservare tutte le norme del presente Statuto, nonché dei regolamenti di cui all'articolo 42 del presente statuto;
- f. di costituire presso il CAA competente, qualora ricorrano le condizioni, i fascicoli aziendali dei produttori ed aggiornarli con cadenza annuale ed ogni qualvolta intervengano modifiche aziendali

Art.12 - Sanzioni

Al socio che non adempia le obbligazioni assunte e/o contravvenga alle disposizioni dello Statuto e dei regolamenti, nonché alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sono applicabili le seguenti sanzioni:

- a. diffida;
- b. sanzioni pecuniarie che saranno definite annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
- c. sospensione a tempo indeterminato;
- d. esclusione.

Le condizioni e le modalità di irrogazione delle predette sanzioni saranno disciplinate con apposito regolamento redatto ai sensi dell'art.42 del presente statuto.

Articolo 13. -Obbligo di pagamento delle sanzioni pecuniarie.

I soci esclusi o receduti restano, comunque, obbligati nei confronti della società consortile per il pagamento delle sanzioni pecuniarie relative a inosservanze o a infrazioni degli obblighi statutari poste in essere in

pendenza del vincolo sociale qualora la deliberazione di irrogazione della sanzione medesima sia avvenuta prima che si fosse perfezionato il recesso o l'esclusione. Anche in tale caso il socio receduto o escluso potrà opporsi alla delibera ricorrendo al giudizio del collegio arbitrale nominato ai sensi dell'art.43 del presente Statuto.

Titolo V -Recesso del socio - Trasferimento di quote

Articolo 14. - Recesso.

Il recesso non può essere parziale ed è consentito al socio, oltre che nelle ipotesi tassativamente riconosciute dalla Legge:

- Nel caso di dissenso dalle modifiche dei fini istituzionali previsti dall'art. 3 del presente Statuto;
- Nel caso in cui un socio non abbia consentito all'ingresso di un nuovo socio e, conseguentemente, non abbia consentito all'aumento di capitale mediante l'offerta di sottoscrizione a terzi delle quote di nuova emissione.
- Per cessazione dell'attività della società consortile e, comunque, per perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione

Il recesso deve essere esercitato, nel rispetto del termine di preavviso di almeno sei mesi, dal socio che non ha concorso alle deliberazioni che lo determinano, mediante invio al Consiglio di Amministrazione, entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, di lettera raccomandata A.R. che contenga le motivazioni del recesso medesimo.

Nel caso in cui il recesso sia legittimato da fatto diverso dall'emanazione di una delibera assembleare cui il socio non abbia partecipato, il termine per l'invio al Consiglio di Amministrazione della comunicazione di recesso è di trenta giorni a decorrere dalla conoscenza del fatto medesimo da parte del socio.

Sulla domanda di recesso delibera il Consiglio di Amministrazione entro sessanta giorni a far data dal ricevimento della medesima. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione a mezzo raccomandata A. R. al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione ricorrendo al giudizio del collegio arbitrale nominato con le modalità previste dall'art.43 del presente Statuto. Il recesso ha effetto dalla data della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 15. - Liquidazione delle partecipazioni.

Nel caso in cui si verifichi il recesso o l'esclusione del socio, le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società consortile è determinato dal CDA, sentito il parere dei Sindaci, in base al valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento di efficacia del recesso, ovvero al momento in cui è stata decisa l'esclusione.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre tenere conto della consistenza patrimoniale della società consortile e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri

sopra indicati, è effettuata tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale competente che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'art. 1349 c.c.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento al quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o qualora ciò non avvenga, può avvenire mediante l'utilizzo delle riserve disponibili o riducendo il capitale sociale corrispondentemente. Nell'ipotesi di rimborso conseguente all'esclusione del socio, è esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, la liquidazione sarà a carico degli altri soci.

Articolo 16. - Vincoli alle quote.

Le quote non possono formare oggetto di usufrutto, non possono essere costituite in pegno o garanzia a favore di terzi senza il consenso del Consiglio di Amministrazione. Nel caso di pegno o usufrutto delle azioni, il diritto di voto spetta al socio. Nel caso di sequestro il diritto di voto è esercitato dal custode. Il diritto agli utili e il diritto di opzione spettano al socio. Gli amministratori debbono annotare i vincoli sul libro soci.

Articolo 17. - Trasferimento delle quote

Il socio che intende trasferire la propria quota dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

L'organo amministrativo entro 10 giorni dal ricevimento di detta raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci che dovranno esercitare il diritto di prelazione mediante raccomandata inviata al Consiglio di Amministrazione entro e non oltre 20 giorni dalla data di ricevimento (da comprovare con esibizione del timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo. La partecipazione dovrà essere trasferita entro sessanta giorni dalla data in cui il Consiglio di Amministrazione avrà comunicato al socio alienante, a mezzo raccomandata A.R. da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto al precedente capoverso, l'accettazione dell'offerta in prelazione con l'indicazione dei soci accettanti e la ripartizione tra di essi della partecipazione alienata, della data fissata per il trasferimento e del Notaio a tal fine designato dagli acquirenti. Nel caso in cui il diritto di prelazione sia esercitato da più di un socio, la partecipazione offerta spetterà a ciascuno di essi secondo la partecipazione già posseduta. La comunicazione al Consiglio di Amministrazione della intenzione di cedere la propria partecipazione avrà l'effetto di proposta contrattuale, ai sensi dell'art. 1326 c.c. e, pertanto, si perfeziona, al prezzo indicato nella comunicazione medesima, nel momento in cui il cedente viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non dia il proprio consenso al

trasferimento entro novanta giorni dalla comunicazione del socio che intende trasferire le proprie quote, questi potrà recedere dal consorzio con le modalità previste dall'art. 15 del presente Statuto.

Il trasferimento e/o l'assoggettamento delle quote a vincoli di qualsiasi genere sono inefficaci nei confronti del consorzio, se attuati in violazione di quanto stabilito nel presente Statuto. In tal caso gli eventuali acquirenti non avranno diritto all'iscrizione nel libro dei soci, né diritto di voto, né potranno alienare la partecipazione con effetto verso il consorzio

Titolo VI - Fondo consortile e di esercizio - Capitale sociale

Articolo 18. - Fondo consortile.

Il Fondo Consortile, oltre che dal capitale della società, è così costituito:

- a. dai contributi che il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare anno per anno in conformità all'articolo 10 del presente statuto;
- b. dai beni e dalle attrezzature eventualmente conferiti alla società;
- c. dalle altre somme di pertinenza del consorzio che vengono destinate al fondo dall'Assemblea;

Per tutta la durata della società consortile i soci non possono domandare la divisione del Fondo.

Il Fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dalla società verso i terzi. Qualora il Fondo consortile dovesse subire perdite, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la sua reintegrazione anche a mezzo di contributi straordinari.

Articolo 19. - Capitale sociale.

Il capitale sociale è di euro 90.000,00 (euro novantamila).

Il capitale sociale potrà essere aumentato, osservate le disposizioni di legge al riguardo, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la quale può delegare al Consiglio di Amministrazione i poteri necessari per realizzarlo determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

In nessun caso l'aumento del capitale sociale può essere attuato fino a quando non sono stati integralmente eseguiti i conferimenti.

Qualora, ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di OCM ortofrutta, ricorrano le condizioni operative che consentiranno di inquadrare la società come "Filiale" si precisa che il capitale sociale della società dovrà essere sottoscritto nella misura minima del 90% da una o più OP e/o dall'AOP oppure, previo consenso della regione di riferimento, da soci produttori dell'OP;

Per regione di riferimento si intende quella dove sono riconosciute le OP che detengono la maggiore percentuale di quote o di capitale. Tale regione curerà l'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale vigente per poter attribuire alla società lo status di "Filiale".

Qualora, ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di OCM ortofrutta, ricorrano le condizioni operative che consentiranno di inquadrare la società come "Filiale" si precisa che il VPC per il calcolo del fondo di esercizio potrà essere determinato anche "all'uscita dalla filiale" purché ricorrano le condizioni stabilite dal

regolamento all'art 22, par. 8 del regolamento delegato e dall'art. 13 del decreto MIPAAF n. 5927 del 18/12/2017.

Nel caso che al controllo della filiale concorrano i soci produttori, il consenso della Regione affinché il VPC possa essere calcolato all'uscita della filiale" deve dare atto che ciò contribuisce al conseguimento degli obiettivi elencati all'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Nel caso in cui il capitale della filiale venga detenuto da due o più OP/AOP, il VPC in uscita dalla filiale verrà ripartito tra le organizzazioni controllanti proporzionalmente alla quota di prodotto da ciascuna conferito. In tal caso i documenti di bilancio devono dare evidenza della quota di VPC riconducibile ad ogni singola OP.

Articolo 20. -Esercizio sociale.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio sociale e del conto dei Profitti e delle perdite a norma di legge, accompagnandoli con una relazione sull'andamento della gestione sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 21. -Eccedenze di gestione.

Fermo restando che la società consortile, avendo scopo consortile, non si propone finalità di lucro, le eventuali eccedenze attive di gestione saranno destinate come segue:

- a. il 5% (cinque per cento) alla riserva legale sino a che abbia raggiunto il limite di legge;
- b. la restante parte potrà essere destinata, secondo quanto stabilito dall'assemblea, al fondo consortile, a riserva straordinaria o stornata ai soci in proporzione al contributo annuo dagli stessi dovuto per l'esercizio in questione ai sensi dell'art . del presente Statuto.

E' comunque esclusa la distribuzione degli utili ai soci.

Titolo VII - Organi sociali e amministrazione

Articolo 22. - Organi societari.

Gli organi della società consortile sono:

- ♣ L'Assemblea;
- ♣ il Consiglio di Amministrazione;
- ♣ il Presidente;
- ♣ il Collegio Sindacale.

Qualora, ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di OCM ortofrutta, ricorrano le condizioni operative che consentiranno di inquadrare la società come "Filiale" si precisa che:

- Negli organi sociali o gestionali della filiale deve essere garantita la presenza di rappresentanti delle OP socie.

Articolo 23. - Assemblea dei soci.

L'Assemblea può essere convocata in luogo anche diverso dalla sede sociale, purché entro il territorio della Repubblica Italiana o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro la chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e per quanto previsto dall'art. 2364, c.c. Tuttavia l'assemblea potrà essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società consortile. In quest'ultimo caso gli amministratori sono tenuti ad illustrare le ragioni della dilazione nella relazione di gestione allegata al bilancio.

L'Assemblea ordinaria può essere convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga utile al consorzio oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale per gli argomenti che gli stessi sottopongano all'approvazione dell'Assemblea. Nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione non dia tempestivo corso alla richiesta di convocazione dell'Assemblea proveniente dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale l'Assemblea viene convocata con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 2367.

Articolo 24. -Diritto di voto e deleghe.

L'Assemblea è costituita dai soci ammessi almeno da tre mesi

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

In ossequio alla principio del controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento della società consortile, la percentuale del diritto di voto, attribuita ad un socio, non può superare il 50% dei diritti di voto della società in conformità con la legislazione societaria vigente. I soci in mora nei versamenti o nell'adempimento degli obblighi e delle prestazioni previsti dall'art. 10 del presente Statuto non possono esercitare i diritti di voto. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altra persona, anche non socia, mediante delega scritta e con le limitazioni previste dall'art. 2372 c.c., da depositarsi prima dell'apertura dei lavori assembleari. La delega conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

La delega deve essere conservata dalla società e non può essere conferita ad amministratori, sindaci o, se nominato, al revisore.

Articolo 25. - Convocazione.

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Consiglio di Amministrazione informando tutti i soci sugli argomenti da trattare mediante avviso spedito a mezzo raccomandata a.r. almeno otto giorni liberi prima della data prevista per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza nonché l'ordine del giorno, nonché la previsione delle medesime indicazioni relative alla data fissata per l'eventuale svolgimento dell'assemblea in seconda convocazione per il caso in cui l'Assemblea non risulti validamente costituita alla prima convocazione.

Articolo 26. - Quorum costitutivo e deliberativo.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati almeno i due terzi dei voti complessivi di cui dispongono i componenti del consorzio aventi diritto al voto.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati dai partecipanti.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti salvo che il provvedimento riguardi la proroga della durata della società, il suo scioglimento, la nomina dei liquidatori e le modifiche statutarie.

In tal caso è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci e l'Assemblea si riterrà validamente costituita con tale maggioranza, sia in prima che in seconda convocazione e il relativo verbale dovrà essere redatto da un Notaio.

Le modifiche dell'atto costitutivo introduttive o soppressive di clausole compromissorie devono essere approvate, sia in prima che in seconda convocazione,

dai soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci. L'assemblea tenuta a deliberare in materia si riterrà validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione qualora vi sia analoga partecipazione sociale.

L'Assemblea, validamente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni prese in conformità della Legge e del presente Statuto obbligano i soci.

L'assemblea si può riunire anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni:

- a) che siano presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione, se precedentemente nominato, i quali provvederanno alla verbalizzazione, dando atto delle modalità con cui si è sviluppata la discussione;
- b) che sia assicurata la possibilità che il presidente, in ossequio al proprio compito statutario, controlli l'identità degli intervenuti, possa regolare lo svolgimento della riunione e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di procedere alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere o trasmettere documenti in relazione ai medesimi argomenti.

Articolo 27. Competenze dell'Assemblea.

L'Assemblea:

- a. approva i bilanci preventivi, i rendiconti e le relazioni annuali presentate dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale;
- b. elegge i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e determina il compenso spettante ai componenti di tali Organi;
- c. delibera le direttive generali di azione per il conseguimento delle finalità sociali;
- d. delibera i regolamenti di cui all'art. 42 del presente Statuto;
- e. delibera la costituzione di fondi necessari per il conseguimento degli scopi sociali alimentati da contributi degli soci e di Enti Pubblici e privati, nazionali ed esteri;

- f. determina la quota di ammissione e il contributo annuo a carico dei soci, occorrenti per il funzionamento della società consortile, nonché determina qualsiasi altro eventuale contributo che si rendesse necessario;
- g. delibera eventuali norme di attuazione dello Statuto;
- h. delibera in merito ad azioni di responsabilità contro i componenti del Consiglio di Amministrazione per fatti o atti da loro compiuti;
- i. delibera la creazione di un fondo per la copertura di insolvenze sui crediti con apposito regolamento;

Articolo 28. - Presidenza dell'Assemblea e verbalizzazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di sua assenza o impedimento è presieduta dalla persona designata dai soci intervenuti.

Il Presidente è assistito da un segretario, che può essere un non socio, designato dall'Assemblea; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o da un Notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi; deve, altresì, indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci contrari, astenuti o dissenzienti. Nel verbale, inoltre, debbono essere riportati tutti gli accertamenti effettuati sulle deleghe e sulla regolare costituzione dell'Assemblea.

Anche se redatto da un Notaio, il verbale deve sempre essere trascritto nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 29. - Consiglio di Amministrazione.

La società consortile è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 7 membri, dei quali almeno quattro quinti scelti fra i soci, secondo il numero determinato dall'Assemblea dei soci al momento della nomina.

Possono essere eletti membri del Consiglio di Amministrazione tecnici esperti, anche se non soci, in numero non superiore a un quinto del totale dei componenti l'Organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione può invitare ad assistere alle proprie riunioni persone estranee al Consiglio, ove ne ravvisi la necessità.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per un periodo determinato dall'Assemblea non superiore a tre anni.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

I membri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Alla prima Assemblea utile competerà la nomina del/i sostituto/i, il/i quale/i permarrà/nno nella sua/loro carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Se vengono a cessare tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Sindacale deve convocare d'urgenza l'Assemblea per la loro sostituzione. Nel frattempo il Consiglio Sindacale potrà compiere solo atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 30. - Competenze del Consiglio di Amministrazione.

E' di competenza del Consiglio di Amministrazione:

- a) provvedere alla formulazione delle proposte da sottoporre all'Assemblea dei soci e curare l'esecuzione delle deliberazioni da essa adottate;
- b) deliberare la convocazione delle assemblee con le modalità di svolgimento delle operazioni di voto;
- c) deliberare sulle domande di ammissione, nonché sulla accettazione delle domande di subentro degli eredi;
- d) deliberare su diffide, sanzioni pecuniarie, sospensione a tempo indeterminato dai benefici di appartenenza alla società consortile ed esclusione dalla società stessa di soci inadempienti agli impegni assunti;
- e) deliberare su proposte di modificazioni statutarie, proroghe della società consortile e/o scioglimento da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- f) nominare, occorrendo, membri in rappresentanza della società in senso agli organi delle società partecipate, collegate e controllate, Enti o Associazioni alla quali essa aderisce;
- g) assumere, sospendere o rimuovere il Direttore Generale, qualora nominato, i cui compiti vengono specificati da apposito regolamento, fissando i poteri e le procure e stabilendo il trattamento normativo ed economico;
- h) assumere sospendere o rimuovere i dirigenti, fissando i poteri e il trattamento economico;
- i) deliberare il regolamento dei servizi;
- j) predisporre i bilanci preventivi, i rendiconti e la relazione annuale sulla gestione consortile da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- k) determinare le modalità di gestione dei fondi;
- l) deliberare su acquisti e vendite di beni immobili, macchinari e diritti reali immobiliari in genere e ogni altro bene strumentale o di investimento anche immateriale;
- m) esercitare, in conseguenza di precedente delibera assembleare, le azioni di responsabilità contro i componenti del Consiglio di Amministrazione ai quali siano attribuiti atti o fatti dannosi per la società consortile.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati o attribuiti all'Assemblea ed esercita le funzioni attribuitegli da regolamenti o atti.

Articolo 31. Convocazione e deliberazioni.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonché ai sindaci, se nominati, e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, non computandosi le astensioni.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le decisioni degli amministratori debbono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori e la relativa documentazione deve essere conservata dalla società.

Il Direttore del consorzio, qualora nominato, partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo ed esercita le funzioni di segretario.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, inoltre, sospendere o annullare in ogni tempo quelle delibere ritenute contrarie alle Leggi, allo Statuto, al regolamento generale e agli interessi di carattere generale della società consortile.

Articolo 32. -Poteri e organi delegati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori delegati o un Comitato esecutivo o conferire speciali incarichi a singoli Amministratori, fissandone le retribuzioni e determinando il contenuto e gli eventuali limiti della delega.

Il Consiglio di Amministrazione può impartire in ogni momento direttive al Comitato esecutivo e può avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione non può mai delegare i poteri in materia di redazione del progetto di bilancio, del progetto di fusione e del progetto di scissione, nonché la facoltà concessa dall'Assemblea del Consiglio di aumentare il capitale sociale o di ridurlo o reintegrarlo per perdite.

Il comitato esecutivo, ha l'obbligo di predisporre e consegnare al Consiglio di Amministrazione, con cadenza semestrale entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre una relazione sul generale andamento della gestione consortile e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo della società nonché sull'andamento degli eventuali programmi operativi.

Il comitato esecutivo ha l'obbligo convocare il Consiglio di Amministrazione ogni volta che si renda necessario per l'effetto del prodursi di eventi eccezionali attinenti la gestione della società consortile e l'andamento dell'attività sociale.

Ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che siano fornite al Consiglio informazioni relative alla gestione della società e può opporsi all'operazione che l'Organo delegato intenda porre in essere prima che sia compiuta. Sull'opposizione deciderà il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio ha, nei limiti dei propri poteri, la facoltà di nominare un Direttore Generale, nonché direttori, condirettori e vicedirettori e di nominare e revocare procuratori per singoli affari e/o categorie di affari, determinandone poteri e il compenso.

Articolo 33. -Adunanza.

Le decisioni possono essere adottate, a cura e controllo del Presidente, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto a condizione che dai documenti sottoscritti risulti in maniera chiara e inequivocabile l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurata adeguata informazione a tutti i consiglieri.

In questo caso, la decisione è adottata mediante l'approvazione per iscritto di un unico documento o di più documenti che contengano il medesimo testo della proposta di deliberazione. La procedura deve concludersi entro il termine indicato nel testo della proposta di deliberazione o, in mancanza di tale indicazione, entro 15 giorni dal suo inizio.

La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto possono essere comunicati a mezzo telefax o posta elettronica e la sottoscrizione dei documenti potrà essere fatta anche in forma digitale.

La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto non sono ammessi quando la decisione riguarda argomenti che non possono essere delegati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni:

- a) che siano presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione, se precedentemente nominato, i quali provvederanno alla verbalizzazione, dando atto delle modalità con cui si è sviluppata la discussione;
- b) che sia assicurata la possibilità che il presidente, in ossequio al proprio compito statutario, controlli l'identità degli intervenuti, possa regolare lo svolgimento della riunione e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di procedere alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere o trasmettere documenti in relazione ai medesimi argomenti.

Articolo 34. - Rappresentanza.

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi e in giudizio, sia per gli atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione, spettano al Presidente e, disgiuntamente, agli Amministratori delegati nell'ambito delle deleghe.

Nel caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 35. - Responsabilità degli amministratori.

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società consortile per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri imposti dalla Legge e dallo Statuto per l'amministrazione del consorzio, salvo quegli amministratori che, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constatare il proprio dissenso.

Gli amministratori rispondono anche verso i soci e i terzi direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi.

Sono altresì solidalmente responsabili, con gli amministratori, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società o per i terzi.

Gli atti extra potere compiuti dagli amministratori con i terzi esterni al consorzio sono validi, salvo l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore che li ha compiuti.

Articolo 36. - Collegio Sindacale.

La gestione della società consortile, quando obbligatorio per legge, è controllata da un organo di controllo o revisore nominato ai sensi dell'articolo 2477 del Codice civile, come modificato dall'art .14, comma 13, della legge 183/2011 e successive ulteriori modifiche ed integrazioni. L'organo di controllo può essere anche pluripersonale.

Nel caso di nomina di un Collegio Sindacale questo è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, tutti nominati dall'Assemblea, che ne designa il Presidente, tra gli iscritti all'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La convocazione del Collegio Sindacale è fatta dal Presidente dello stesso secondo le modalità e i termini previsti per la convocazione del Consiglio di Amministrazione.

L'emolumento dovuto ai Sindaci è fissato dall'Assemblea al momento della loro nomina.

Essi restano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e per tutta la durata del loro incarico debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c .

Il Collegio Sindacale deve riferire specificamente all'Assemblea, nella relazione di accompagnamento al bilancio, sui criteri seguiti dagli Amministratori nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere consortile della società , sui risultati dell'esercizio sociale, sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, nonché tutte le proprie osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione.

Il Consiglio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci.

Articolo 37. -Interessi sui contributi dei soci.

Le somme versate dai soci alla società consortile a qualunque titolo si intendono infruttifere di interessi, qualora non vi sia contraria pattuizione risultante da atto registrato.

Titolo VII - Scioglimento e liquidazione

Articolo 38. - Scioglimento.

La società consortile si scioglie:

- ♣ Per decorso del termine;
- ♣ Per il conseguimento dello scopo consortile o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- ♣ Per impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'Assemblea;
- ♣ Per deliberazione dell'Assemblea;
- ♣ Per il venire meno di tutti i soci;
- ♣ Per provvedimento dell'autorità governative e i casi stabiliti dalle Leggi nazionali e da quelle comunitarie.

La deliberazione di scioglimento, nei casi in cui compete all'Assemblea, dovrà essere adottata con la maggioranza prevista dall'articolo 26 del presente Statuto.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le deliberazioni dell'Assemblea ossequente alla maggioranza di cui al precedente capoverso o, in mancanza, secondo le indicazioni dell'autorità governativa.

Il Consiglio di Amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla Legge entro il termine di trenta giorni dal verificarsi di una causa di scioglimento.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della conservazione dei beni sociali sino a quando non ne avrà fatto consegna ai liquidatori.

Articolo 39. -Determinazioni relative allo scioglimento.

L'Assemblea, convocata dagli amministratori entro trenta giorni dal verificarsi di una causa di scioglimento il cui rilievo competa all'Assemblea medesima, nominerà uno o più liquidatori determinando, in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio e le competenze dei singoli membri, l'attribuzione della rappresentanza sociale e i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori.

Quando si tratti di scioglimento per impossibilità di funzionamento del consorzio o per la continua inattività dell'Assemblea o, quando la maggioranza prescritta non dovesse essere raggiunta, la nomina dei liquidatori è fatta con decreto del Presidente del Tribunale competente, su istanza dei soci e/o dei membri del Collegio Sindacale.

Articolo 40. - Liquidatori.

I liquidatori sono dei mandatari e i doveri degli amministratori incombono, con le medesime responsabilità, ai liquidatori, i quali possono essere revocati dall'Assemblea con le maggioranze previste dall'articolo 26 del presente Statuto o quando sussista una giusta causa, dal Tribunale competente su istanza di uno o più soci e/o membri del Collegio Sindacale e/o del Pubblico Ministero.

I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni e, contravvenendo a tale divieto, rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi. Ai liquidatori, i quali debbono essere in numero dispari, comunque non oltre tre, vanno applicate norme e disposizioni di cui alla legislazione italiana e comunitaria vigente al momento della nomina

Articolo 41. -Corrispondenza.

Negli atti e nella corrispondenza deve essere sempre ed espressamente indicato che la società consortile è in liquidazione.

Titolo VIII - Disposizioni finali

Articolo 42. - Regolamenti interni.

Al fine di una migliore disciplina delle operazioni sociali o dei rapporti dei soci tra loro e/o nei confronti della società consortile e dei suoi organi, il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di predisporre uno o più regolamenti interni da approvarsi dall'Assemblea in sede ordinaria.

Articolo 43. - Clausola compromissoria.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra questi e la Società, nonché le delibere degli organi amministrativi che vadano ad incidere su tali diritti, obblighi e rapporti, verrà deferita ad un Collegio Arbitrale di tre

componenti che deciderà secondo diritto a norma degli artt. 806 e segg. c.p.c.. La nomina del Collegio Arbitrale è devoluta alla Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente, che assumerà, altresì, la gestione della procedura arbitrale conformemente alla normativa di cui al proprio Regolamento.

Per le controversie relative all'applicazione di sanzioni per violazione degli obblighi previsti dal presente Statuto ed all'esercizio del diritto di recesso dei soci, il termine perentorio per ricorrere al giudizio arbitrale è di trenta giorni dalla data di conoscenza del provvedimento che forma oggetto di gravame. Per le eventuali controversie di carattere giudiziario, il Foro competente è quello di Ragusa.

Articolo 44. - Clausola di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni legislative sulle Società consortili a Responsabilità Limitata e le norme del codice civile e quelle sulle Organizzazioni di produttori ortofrutticole.